



DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/7974/C21

Venezia, 5 giugno 2012

AI DIRIGENTI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI LORO SEDI

e p.c.

AI DIRIGENTI SCOLASTICI Istituti Istruzione secondaria di II grado LORO SEDI

Ai Responsabili Regionali OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI

Alla Regione Veneto Giunta Regionale Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro VENEZIA

Alla Regione Veneto Giunta Regionale Direzione Istruzione VENEZIA

OGGETTO: C.M. n. 25 del 29 marzo 2012 -

Organico di diritto personale docente istituti di secondo grado a.s. 2012/2013 - Indicazioni operative e comunicazione contingente

Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione con le quali sono state fornite indicazioni relative alla formazione delle classi e alla definizione dell'organico di diritto della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, si forniscono le seguenti indicazioni operative riferite agli istituti di secondo grado.

Formazione Classi

Come già precisato nella nota prot. n. 5585 del 24 aprile 2012, le classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel "Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999.

Per la scuola secondaria di secondo grado le classi iniziali e successive devono essere formate secondo i parametri numerici fissati rispettivamente dagli artt. 16 e 17 del predetto D.P.R., che si riassumono nella tabella che segue.





DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola

Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17 D.P.R. n. 81/2009)	numero minimo di alunni	numero massimo di alunni classi iniziali
Classi iniziali (art. 16)	27	30
mantenimento cl. finali (art. 17)	10	
 mantenimento cl. intermedie (art. 17) 	22	
 classi articolate 	27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario	

Le classi e sezioni che **accolgono alunni disabili** devono essere formate, di regola, rispettando i seguenti limiti:

classi con la presenza di 1 alunno disabile massimo 25 alunni; classi con la presenza di 2 alunni disabili massimo 20 alunni;

classi con la presenza di 1 alunno disabile grave, nel caso di esplicita e motivata necessità di riduzione del numero di alunni (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20 alunni.

Le SS.LL presteranno particolare attenzione e rigore nel verificare le classi proposte dai dirigenti scolastici e, se necessario per non superare il contingente assegnato,non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Si rammenta che:

- il numero delle <u>classi prime</u> e di quelle iniziali dei cicli conclusivi di studio (classe prima licei classici, classe terza licei scientifici, istituti tecnici, classe quarta post-qualifica istituti professionali,ecc.) deve essere determinato tenendo conto del <u>numero complessivo</u> degli alunni, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio presenti nell'istituto, applicando i parametri fissati dal 1° e 2° comma del citato art. 16:
- negli istituti in cui sono presenti istituti di <u>diverso ordine</u> (es. percorsi di istituto tecnico e professionale e di licei) o sezioni di Liceo Musicale, il numero delle classi del primo anno si forma separatamente;
- le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso devono essere costituite, di norma, con non meno di 25 alunni:
- è consentita la costituzione di <u>classi iniziali articolate</u> in gruppi di diverso indirizzo di studi, <u>unicamente nelle sezioni staccate e scuole coordinate funzionanti con un unico corso</u>, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni;
- le classi <u>intermedie</u> devono essere costituite in numero pari alle precedenti classi, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22 alunni;
- In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi applicando i parametri numerici previsti dall'art. 16 per le prime (non meno di 27 e non più di 30);
- le classi <u>terminali</u> sono costituite in numero pari alle penultime classi purché il numero di alunni per classe sia di almeno 10 unità. Diversamente le stesse devono





DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola

essere accorpate, evitando se possibile di disaggregare il gruppo classe.

- le <u>opzioni</u>, attivabili dal terzo anno degli istituti Tecnici e Professionali, approvate con decreto del Dirigente della Direzione Istruzione della Regione Veneto n. 87 del 9.3.2012, potranno essere avviate solo in presenza di un numero di alunni che consenta la formazione di almeno una classe, secondo i parametri numerici indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 16 del DPR 81/2009;
- dovranno comunque essere valutate con particolare attenzione le <u>classi che</u> accolgono alunni diversamente abili certificati.

Tasso scostamento tra iscritti ed effettivi frequentanti

Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l'incidenza, nelle classi proposte dai dirigenti scolastici, del tasso di scostamento tra il numero degli iscritti e quello degli effettivi frequentanti, riscontrato nei precedenti tre anni scolastici 2009/10 e 2010/11 e 2011/12, inteso come media dei tre anni citati

A tal fine le SS.LL., qualora non abbiano già provveduto, avranno cura di acquisire dai predetti dirigenti i dati in questione, predisponendo ed inviando loro <u>un prospetto</u> in cui dovranno essere indicati, sia per le classi prime che per le classi successive, <u>distintamente</u>, i <u>dati degli iscritti</u> e il <u>tasso di scostamento tra iscritti ed effettivi frequentanti (ripetenti resicritti, alunni provenienti da altri istituti, altro)</u> riscontrata alla data del 30 settembre nei citati tre anni scolastici 2009/10 e 2010/11 e 2011/12, inteso come media dei tre anni citati.

Autorizzazione classi in rapporto al tasso di scostamento

Le SS.LL. autorizzeranno le classi considerando sia il numero degli alunni iscritti che quello relativo al predetto tasso di scostamento, tenendo presente che, qualora il tasso di scostamento dovesse comportare un aumento del numero delle classi per una, due unità, le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento richiesto.

Classi quarte post -qualifica

Le classi quarte in questione possono essere attivate, di norma, solo in presenza di almeno 25 probabili frequentanti (iscritti più tasso di scostamento tra iscritti ed effettivi frequentanti degli ultimi tre anni scolastici), ridotti a 20 in caso di alunni disabili certificati in situazione di gravità, secondo la vigente normativa Nel caso non si raggiunga tale limite, sarà cura del dirigente scolastico informare le famiglie consentendo loro di scegliere un altro indirizzo di studi, coerente con la qualifica acquisita, attivato presso il proprio o altro istituto, previi accordi con i dirigenti scolastici interessati.

Corsi serali istituti di secondo grado

Le classi prime di corsi serali richiesti per la prima volta, <u>non saranno autorizzate in sede di organico di diritto. Pertanto tutte le iscrizioni a dette classi presentate entro il 31 maggio u.s. dovranno essere accolte con riserva.</u>

Potranno essere considerate in organico di diritto solo le classi di corsi serali già consolidati negli anni e, per quanto riguarda le classi prime, solo quelle i cui iscritti ammontano a 25 unità, tenendo in particolare considerazione lo scostamento, verificatosi negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.

Le SS.LL. valuteranno le nuove richieste di classi prime avanzate dai dirigenti scolastici solo in sede di organico di fatto e potranno autorizzare tali classi solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità e lo consenta la dotazione organica assegnata.

Licei musicali

I Licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.





DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola

Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (I e FP) – Offerta sussidiaria complementare

Com'è noto, in questa regione l'Accordo territoriale, sottoscritto il 13 gennaio 2011 dal D.G. dell'USR e dall'Assessore regionale all'istruzione e formazione, ha previsto la possibilità, in sede di prima attuazione delle Linee Guida di cui all'art. 13 comma 1 – quinquies della legge 40/2007, di attuare presso gli istituti Professionali di Stato l'offerta sussidiaria secondo la tipologia B) (Offerta sussidiaria complementare) prevista dalle predette Linee Guida.

Ciò comporta che presso i predetti Istituti professionali possono essere attivati percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) che assumono la regolamentazione e l'ordinamento regionale.

Possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendono conseguire solo i titoli di qualifica triennali regionali (Capo II, punto 2 Linee Guida).

Premesso che gli istituti professionali, appositamente accreditati dalla Regione Veneto, possono accogliere le iscrizioni ai predetti percorsi solo se gli stessi sono coerenti con l'offerta formativa già presente nell'istituto, si precisa che le <u>classi prime</u> formate con tali studenti dovranno essere <u>distinte</u> da quelle <u>che comprendono gli studenti che invece intendono conseguire il diploma quinquennale statale.</u>

Per quanto riguarda la formazione delle <u>classi prime</u> si forniscono le seguenti indicazioni:

- tali classi le classi dovranno essere costituite tenendo conto del <u>numero</u> <u>complessivo di studenti</u>, sia quelli che hanno scelto di conseguire solo la qualifica triennale regionale sia quelli che hanno scelto il percorso quinquennale;
- in nessun caso dovrà essere costituito un numero di classi superiore a quello derivante dalla
- somma delle due tipologie di studenti;
- non risulta inoltre possibile la costituzione di classi articolate comprendenti alunni iscritti ai due diversi percorsi;
- qualora il ridotto numero delle iscrizioni a detti percorsi non consenta la formazione di una classe, il dirigente scolastico avrà cura di informare le famiglie consentendo loro di scegliere un altro indirizzo di studi presso il proprio o altro istituto statale o presso i Centri regionali di Formazione Professionale (C.F.P.).

Si ritiene utile, per ogni informazione relativa all'offerta sussidiaria citata, rinviare allo specifico materiale presente sul sito di questo USR al seguente indirizzo:

<u>http://www.riformainveneto.it/wordpress/faq.</u> nonché sul sito della Regione Veneto all'indirizzo <u>http/www.progettoveneto.it/site/1066/default.aspx</u> al link Formazione iniziale.

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali

Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali.

Il sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore, qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.

Coloro che, a seguito della formazione generalizzata delle cattedre con 18 ore, vengono a





DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola

trovarsi in soprannumero, devono partecipare alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l'a.s.2012/13.

Classi di concorso atipiche

Com'è noto, in attesa dell'emanazione del Regolamento relativo alla nuove classi di concorso, vengono confermate, per le classi prime, seconde e terze interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso sono considerati atipici.

Particolare attenzione deve essere posta, da parte del dirigente scolastico, nell'individuazione della classe di concorso cui attribuire gli insegnamenti atipici.

<u>Prioritariamente</u> dovrà essere tutelata la <u>titolarità dei docenti presenti nell'istituzione</u> scolastica.

Si dovrà tendere inoltre a costituire in modo ottimale le cattedre e a garantire la continuità didattica.

In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti atipici, dovrà essere data la precedenza ai docenti che, in relazione al numero dei posti, risultano collocati con il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto unificata, incrociando le varie graduatorie.

In <u>assenza di titolari da tutelare</u>, l'attribuzione dovrà avvenire, <u>previa intesa con l'UST</u>, tenendo conto delle <u>classi di concorso in esubero a livello provinciale</u>.

Qualora non sussistano situazioni di esubero a livello provinciale, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà le classi di concorso cui assegnare gli insegnamenti atipici, assicurando <u>un' equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso</u>. Ciò al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a scapito di altre, come è avvenuto nel decorso anno quando, ad esempio, le ore di italiano e latino del biennio del Liceo classico sono state assegnate generalmente alla classe di concorso 51/a a scapito della 52/A.

Cattedre di lingua e civiltà straniera

Negli istituti ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza.

L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) e della seconda lingua straniera, deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici territoriali solo nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

A tal fine si invitano i competenti Uffici scolastici territoriali a **prestare particolare** attenzione alle richieste di trasformazione avanzate dalle istituzioni scolastiche.

Utilizzo quota autonomia del 20%

Per l'utilizzo di tale quota si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 25 del 29 marzo 2012

Si evidenzia che l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esubero di personale.

Per la gestione della quota del 20% il SIDI ha attivato una specifica funzione, per gli Uffici provinciali, attraverso la quale potranno essere apportare modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno), in modo da non determinare situazioni di esubero.





DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola

CONTINGENTE SCUOLA SECONDARIA DI 11 GRADO

Si comunica il contingente di posti (posti interi e posti da ore residue) assegnato ad ogni provincia, calcolato sulla base del fabbisogno presente al SIDI.

Rispetto al citato fabbisogno, il contingente è stato rideterminato in proporzione al numero massimo di posti attivabili in organico di diritto, pari a **14.413**, secondo le indicazioni del MIUR.

Si ritiene utile comunicare anche il contingente relativo ai posti teorici, risultanti dalla somma delle ore residue rapportate a posti interi, che verranno attivati in sede di organico di fatto.

Provincia	OBIETTIVO ORGANICO DI DIRITTO (POSTI INTERI)	POSTI DA ORE RESIDUE (MONTE ORE /18)	OBIETTIVO COMPLESSIVO a.s. 2012/13 (POSTI INTERI + POSTI DA ORE RESIDUE)
Belluno	644	71	715
Padova	2.650	181	2831
Rovigo	799	57	856
Treviso	2.776	220	2996
Venezia	2.315	179	2494
Verona	2.311	167	2478
Vicenza	2.918	166	3084
Totale	14.413	1041	15.454

INDICAZIONI CONCLUSIVE

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell'organico di diritto e tenuto conto che la consistenza del contingente complessivo assegnato a questa regione non consente di soddisfare a pieno le esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche, si invitano ancora una volta le SS.LL. a verificare con particolare rigore le richieste delle istituzioni Scolastiche, in termini di classi e posti, in modo che le stesse corrispondano ad effettive e comprovate esigenze.

Si richiama a tal fine la responsabilità dei Dirigenti scolastici in merito alla corretta definizione delle classi e al corretto utilizzo delle risorse di organico.

Si raccomanda infine la puntuale e completa comunicazione dei dati (alunni, classi, posti) al Sistema informativo, sia da parte delle scuole che degli Uffici Scolastici territoriali.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito alla gestione dell'organico di fatto, si ringrazia per la consueta, indispensabile collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE f.to Gianna Marisa Miola